

Serie Ordinaria n. 40 - Martedì 29 settembre 2020

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 604 del 24 settembre 2020

Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 - Proroga di fine lavori per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.» (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33), con la quale all'articolo 11 comma 3-ter è stata introdotta la seguente modifica: «All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Visto il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 (in seguito d.l. n. 95/2012) ed in particolare l'articolo 3-bis comma 4-bis che a seguito della citata modifica stabilisce: «4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre

2021. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.».

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- n. 15 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*» e ss.mm.ii.;
- n. 16 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e ss.mm.ii.;
- n. 232 del 8 Luglio 2016 «*Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii - Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 relativa all' Aiuto di stato SA.44034 (2016/N)*»;
- n. 301 del 24 marzo 2017 «*Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull'ordinanza commissariale n. 13 - Presa d'Atto delle Manifestazioni di Interesse presentate e ammissione alla fase istruttoria*» con la quale sono state stabilite le modalità per presentare la domanda sull'ordinanza corretta per 17 cittadini che si erano vista bocciata la richiesta di ricostruzione della propria abitazione, a causa del fatto che la loro istanza era stata presentata su un'ordinanza sbagliata;
- n. 312 del 27 aprile 2017 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro successive modifiche.*» con la quale sono stati stabiliti fra l'altro i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa per le ordinanze n. 15 e 16 compatibilmente con i termini di validità dei Regimi di Aiuto di Stato;
- n. 381 del 16 aprile 2018 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione*», con la quale sono stati ulteriormente rideterminati i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa;
- n. 392 del 7 giugno 2018, «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*», con la quale sono state impartite le prime disposizioni utili alla conclusione dei procedimenti inerenti gli interventi soggetti alle notifiche di Aiuti di Stato per il Settore Agricoltura ed Agroindustria;
- n. 398 del 27 giugno 2018 «*Ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento - Rettifica.*»;
- n. 427 del 9 ottobre 2018, «*Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Terzo provvedimento*» con la quale sono state impartite le indicazioni finali, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE attraverso il deposito dei contributi su conti vincolati aperti presso le Banche al fine di rendicontare entro i termini la cifra complessiva alla Commissione UE;
- n. 441 del 7 novembre 2018 «*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione pri-*

vata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quarto provvedimento» con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni d'urgenza, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato ed in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. Le ulteriori disposizioni si sono rese necessarie dopo l'incontro avuto con il MEF ed a fronte del mancato inserimento dei necessari emendamenti di legge al d.l. 95/2012 nel decreto Genova;

- n. 450 del 10 dicembre 2018, «Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quinto provvedimento» con la quale vengono fornite le ultime indicazioni, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. In particolare è concessa un brevissima proroga ai beneficiari ed alle banche per concludere le operazioni di apertura dei conti vincolati e di sottoscrizione delle richieste di utilizzo a Cassa Depositi e Prestiti, in armonia con l'Addendum alla Convenzione ABI-CdP sottoscritto il 4 dicembre 2018;
- n. 511 del 6 settembre 2019, «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento alle proroghe di fine lavori e termini di rendicontazione per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato.» con la quale sono stati modificati i termini di conclusione e rendicontazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato per le ordinanze n. 13, 15 e 16 e precisando che i medesimi ermini valgono anche per gli interventi individuati nell'allegato all'ordinanza n. 441, così come per quelli approvati con l'ordinanza n. 301, i cui beneficiari abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura e agroindustria di cui alle ordinanze nn. 392, 398 e 427 e loro s.m.i..
- n. 581 del 26 giugno 2020, «Disposizioni urgenti relative agli adempimenti necessari alla liquidazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, aderenti alla procedura speciale di cui all'art. 3-bis comma 4-bis del dl n. 95/2012, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i.» con la quale sono stati confermati i termini per la conclusione degli interventi individuati dall'Ordinanza n. 511, modificando il termine per la rendicontazione per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria.

Dato atto che la modifica introdotta nell'articolo 3-bis, comma 4-bis del d.l. n. 95/2012 rende necessario un adeguamento dei tempi di conclusione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura.

Considerato che l'ordinanza n. 15, così come modificata dall'ordinanza n. 511, stabilisce all'articolo 2 comma 5-bis:

- «5-bis. Qualora il contributo concesso si qualifichi come Aiuto di Stato per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria) gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 10 settembre 2018 e rendicontati entro il 10 settembre 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato dal Regime di aiuto SA.35482 (2012/N) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanze n. 392 e smi e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427, ovvero gli interventi di tutti gli altri settori produttivi, devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

I suddetti termini possono essere prorogati dai soggetti responsabili del procedimento per massimo mesi 9 a far data dal 31 dicembre 2019, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario, presentata entro e non oltre il 30 novembre 2019.»;

Considerato che l'ordinanza n. 16, così come modificata dall'Ordinanza n. 511, stabilisce all'articolo 2 comma 10-bis che:

- «10-bis. Qualora il contributo concesso si qualifichi come Aiuto di Stato per le imprese appartenenti ai settori della

produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria) gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 10 settembre 2018 e rendicontati entro il 10 settembre 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato dal Regime di aiuto SA.35482 (2012/N) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanze n. 392 e smi e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427, ovvero gli interventi di tutti gli altri settori produttivi, devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

I suddetti termini possono essere prorogati dai soggetti responsabili del procedimento per massimo mesi 9 a far data dal 31 dicembre 2019, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario, presentata entro e non oltre il 30 novembre 2019.»;

Viste altresì le comunicazioni:

- prof. C1.2020.0002782 del 4 settembre 2020 con la quale è richiesta dal Sindaco del Comune di Gonzaga la proroga del termine ultimo di fine lavori rispettivamente per gli interventi RCR26835 di «Masi Gilberto, ex Mondadori Maurene» al 3 marzo 2021 ed RCR28620 «Ballesini Nedo» per la «Ballesini Immobiliare S.R.L.» al 30 novembre 2020;
- prof. C1.2020.0002617 dell'11 agosto 2020 con la quale è richiesta dal Responsabile tecnico del Comune di Poggio Rusco la proroga del termine ultimo di fine lavori per l'intervento RCR28133 di «Negri Renzo» per la «Trento e Trieste s.r.l.» al 31 dicembre 2020;
- prof. C1.2020.0002821 dell'8 settembre 2020 con la quale è richiesta dal Responsabile tecnico del Comune di Quistello la proroga del termine ultimo di fine lavori per l'intervento RCR26698 di «Benatti Rita» ex «Benatti Carlo» al 31 dicembre 2020;
- prof. C1.2020.0002929 del 17 settembre 2020 con la quale è richiesta dal Sindaco del Comune di Moglia la proroga del termine ultimo di fine lavori per l'intervento RCR27800 «Benedusi Carlo» per la «Fabeko s.r.l.» al 22 maggio 2022.

Considerato il parere espresso dai Sindaci, responsabili del procedimento ai sensi delle Ordinanze n. 15 e n. 16 nelle riunioni del 4 giugno e del 9 settembre 2020 per l'adozione di un provvedimento di ulteriore proroga dei termini, oltre il 30 settembre 2020 ma comunque entro il 30 giugno 2021, di conclusione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di Stato per tutti i settori ad eccezione del settore agricolo, quando accompagnata da richiesta motivata del beneficiario, valutata positivamente e fatta propria dal Responsabile del Procedimento.

Considerato che tale disposizione è comunque rispettosa dei limiti stabiliti dai Regimi di Aiuto di Stato approvati dall'Unione Europea per questo evento calamitoso così come richiamati dalle ordinanze n. 15 e 16.

Preso atto che tutti gli interventi sono già stati oggetto della proroga della data di fine lavori, concessa dai Responsabili del Procedimento, secondo le disposizioni delle rispettive Ordinanze n. 15 e 16 e delle motivazioni puntuali per cui, secondo la valutazione dei diversi Responsabili del procedimento, è plausibile e giustificato il ritardo accumulato e opportuno concedere un'ulteriore proroga, ad alcuni interventi, al fine di consentire la loro completa realizzazione.

Atteso che alla data di approvazione del seguente atto vi sono ancora interventi non conclusi e che a seguito della sospensione dei lavori dei cantieri a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le tempistiche di realizzazione degli interventi sono state compromesse.

Considerato congruo il termine di quattro mesi per la presentazione della documentazione di fine lavori per la rendicontazione e liquidazione degli interventi ancora in corso, finanziati attraverso la procedura del più volte richiamato articolo 3-bis comma 4-bis del d.l. n. 95/2012 ed identificati dalla procedura speciale adottata per il settore Agricoltura e Agroindustria con le Ordinanze n. 392, 398 e 427 e loro s.m.i..

Atteso che il termine ultimo di conclusione degli interventi assoggettati alla normativa sugli Aiuti di Stato per gli altri settori al di fuori dell'agricoltura è il 31 dicembre 2019 fatte salve eventuali proroghe di massimo 9 autorizzate dai responsabili del procedimento.

Serie Ordinaria n. 40 - Martedì 29 settembre 2020

Ritenuto opportuno modificare i termini di conclusione dei progetti finanziati ai sensi delle ordinanze n. 15 e n.16 i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanze n. 392 e smi e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427, stabilendo che debbano concludersi perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2021 ristabilendo come data ultima perentoria di presentazione della documentazione di cui agli articoli 8 comma 3 lettera b delle ordinanze n. 15 e n. 16 la data del 30 ottobre 2021.

Ritenuto quindi opportuno, in deroga all'articolo 2 comma 10-bis dell'ordinanza n. 16 concedere la proroga di fine lavori ai seguenti interventi:

- RCR26835 di «Masi Gilberto, ex Mondadori Maurene» data di conclusione dell'intervento 3 marzo 2021;
- RCR28620 di «Ballesini Nedo» per la «Ballesini Immobiliare S.R.L.» data di conclusione dell'intervento 30 novembre 2020;
- RCR28133 di «Negri Renzo» per la «Trento e Trieste s.r.l.» data di conclusione dell'intervento 31 dicembre 2020;
- RCR26698 di «Benatti Rita» ex «Benatti Carlo» data di conclusione dell'intervento 31 dicembre 2020;
- RCR27800 di «Benedusi Carlo» per la «Fabeko s.r.l.» data di conclusione dell'intervento 30 giugno 2021.

Atteso che le proroghe di fine lavori possono essere concesse, in ogni caso, solo nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 7, commi 1 e 2 rispettivamente delle ordinanze n. 15 e n. 16.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che il termine di conclusione dei progetti finanziati ai sensi delle ordinanze n. 15 e n.16 in corso al 30 settembre 2020, i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanze n. 392 e smi e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427, sia fissato perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2021, mentre la data ultima perentoria di presentazione della documentazione di cui agli articoli 8 comma 3 lettera b delle ordinanze n. 15 e n. 16 sia il 30 ottobre 2021;

2. che, per gli interventi individuati nell'allegato all'ordinanza n. 441, così come per quelli approvati con l'ordinanza n. 301, i cui beneficiari abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura e agroindustria di cui alle Ordinanze nn. 392, 398 e 427 e loro s.m.i., valgono le disposizioni di cui al punto 1;

3. che in deroga a quanto stabilito all'articolo 2 comma 10-bis dell'ordinanza n. 16, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 commi 1 e 2 pena l'inammissibilità della proroga, è concessa la dilazione del termine di fine lavori, così come avvalorata dai rispettivi Sindaci, ai seguenti interventi:

- RCR26835 di «Masi Gilberto», ex «Mondadori Maurene» data di conclusione dell'intervento 3 marzo 2021;
- RCR28620 di «Ballesini Nedo» per la «Ballesini Immobiliare S.R.L.» data di conclusione dell'intervento 30 novembre 2020;
- RCR28133 di «Negri Renzo» per la «Trento e Trieste s.r.l.» data di conclusione dell'intervento 31 dicembre 2020;
- RCR26698 di «Benatti Rita» ex «Benatti Carlo» data di conclusione dell'intervento 31 dicembre 2020;
- RCR27800 di «Benedusi Carlo» per «Fabeko s.r.l.» data di conclusione dell'intervento 30 giugno 2021.

4. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni Comunali che, ai sensi delle ordinanze n. 15 e s.m.i. e n. 16 e s.m.i., abbiano interventi non ancora conclusi, affinché ne diano comunicazione ai beneficiari;

5. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana